

Assicurazione RAMI ELEMENTARI MULTIRISCHI DELL'ABITAZIONE



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo Multirischi dell'abitazione
(DIP Aggiuntivo GLOBALE CASA)

Impresa: **HDI Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **GLOBALE CASA**

Documento realizzato il 1° gennaio 2019
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet di HDI è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni di Euro (di cui 78,49 milioni di Euro vita e 64,75 milioni di Euro danni).

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 229,97 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 174,5%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 481,18 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 342,24 milioni di Euro ed un Ratio pari al 346,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Sezione INCENDIO

Oggetto dell'assicurazione

HDI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, alle condizioni e nei limiti convenuti, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- incendio;
- azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma;
- esplosione, implosione o scoppio;
- fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore - *purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini* -, idraulici

e/o di condizionamento di pertinenza del fabbricato; oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi.

HDI indennizza altresì:

- l'urto di veicoli stradali e di natanti non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. *La garanzia è prestata con franchigia di € 100,00 per ogni sinistro;*
- l'onda sonora;
- la caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti;
- la caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio-televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- le spese di demolizione, sgombero e trasporto necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro. *La garanzia è prestata fino al limite del 20% dell'indennizzo con il massimo € 50.000,00 per anno assicurativo;*
- i guasti arrecati alle cose assicurate dai soccorritori allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze. *La garanzia è prestata fino al limite di € 1.000,00 per anno assicurativo;*
- la rottura di lastre. HDI rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi, facenti parte del fabbricato e/o del relativo contenuto se assicurato/i. *La garanzia è prestata fino al limite del 2% della somma assicurata, massimo € 1.600,00 per anno assicurativo e con applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro;*
- i guasti cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato. La presente garanzia si intende altresì ad integrazione di quella prestata alla sezione Furto se operante;
- se è assicurato il contenuto, il deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale a seguito di mancata od anormale produzione del freddo. *La garanzia non è operante se la mancata od anormale produzione del freddo è conseguente ad anomalie di distribuzione delle reti che forniscono l'energia elettrica (ENEL ed aziende similari) o per black-out di zona. La garanzia è prestata fino al limite di € 300,00 per anno assicurativo;*
- la perdita del combustibile, in conseguenza di un evento assicurato o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento. *La garanzia è prestata fino al limite di € 1.600,00 per anno assicurativo;*
- l'incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall'Assicurato e dai suoi familiari in alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. *La garanzia è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale, con il massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo;*
- l'incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. *La garanzia è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale, con il massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo;*
- la perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un evento assicurato quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio italiano. *La garanzia è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale, con il massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo;*
- il mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni in conseguenza di un evento assicurato, per il periodo necessario al loro ripristino conseguente. *La garanzia è prestata fino al limite del 15% dell'indennizzo;*
- le garanzie accessorie, intendendosi per tali le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:
 - il trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi comprese le spese – su presentazione dei giustificativi originali - di pensione e custodia per cani e gatti. *La garanzia è prestata nel limite di € 100,00 per ogni giorno con il massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo;*
 - gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti. *La garanzia è prestata fino al limite del 2% della somma assicurata, massimo € 1.600,00 per anno assicurativo;*
 - la riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (come ad esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ma escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro. *La garanzia è prestata fino al limite di € 5.000,00 per anno assicurativo;*
 - la rimozione e ricollocamento del contenuto. *La garanzia è prestata fino al limite di € 2.500,00 per anno assicurativo;*
 - il rifacimento materiale dei documenti di famiglia. *La garanzia è prestata fino al limite di € 500,00 per anno assicurativo.*

L'assicurazione comprende i danni, sempreché gli stessi siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, che le cose assicurate subiscono per effetto di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di fluidi.

Precisiamo che il "Contenuto dell'abitazione" è assicurato con le seguenti limitazioni di indennizzo:

- € 20.000,00 per singolo oggetto;
- € 50.000,00 complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte e simili, gioielli, preziosi, raccolte e collezioni;
- € 1.600,00 per denaro, carte valori e titoli in genere

Segnaliamo che in autonomia di Agenzia il Cliente/Assicurato può assicurare per la "dimora abituale" il Fabbricato fino a € 1.000.000,00, il Contenuto fino ad € 300.000,00.

GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

Eventi speciali

Il "pacchetto di garanzie" Eventi Speciali è composto dalle garanzie "Eventi socio-politici", "Eventi Atmosferici", "Danni da grandine", "Sovraccarico di neve sui tetti", "Pannelli solari e fotovoltaici" e "Tende e consimili installazioni esterne".

Per tutti, HDI si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate e causati da:

Eventi socio – politici

Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli avvenuti in occasione di furto o rapina, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;
- di imbrattamento o deturpamento del fabbricato e delle recinzioni ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata;
- per guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
- direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- di rapina, saccheggio, smarrimento od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità, od in occasione di serrata.

La garanzia è prestata con franchigia di € 200,00 per ciascun sinistro.

Eventi atmosferici

- Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, grandine;
- bagnamenti che si verificassero all'interno dell'abitazione quando causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente;
- acqua penetrata all'interno dell'abitazione a seguito di intasamento di grondaie o pluviali quando causato da grandine o neve.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- causati da stillicidio o umidità, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata o penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico, sovraccarico di neve, gelo, alluvioni, inondazioni, insufficiente deflusso di acqua piovana;
- causati da sabbia, acqua o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- causati da valanghe, cedimento o franamento del terreno;
- subiti dai pannelli solari e/o fotovoltaici, vetrate e lucernari, tende e consimili installazioni esterne;
- subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), nonché cose poste sotto di essi o all'aperto;
- subiti da lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- subiti da capannoni pressostatici, tensiostatici e simili, baracche in legno o plastica, serre, compreso quanto in essi contenuto.

La garanzia è prestata con franchigia di € 200,00 per ciascun sinistro.

Danni da grandine

Ad integrazione della garanzia "Eventi Atmosferici", sono indennizzati i danni da grandine ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari nonché ai manufatti in materia plastica e/o fibrocemento.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500,00 per anno assicurativo e con franchigia di € 200,00 per ciascun sinistro.

Sovraccarico di neve sui tetti

Sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture del fabbricato che provochi crollo totale o parziale degli stessi, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato ed al suo contenuto.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché al loro contenuto;
- causati da valanghe o slavine;
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- subiti dai fabbricati in corso di costruzione od in corso di ristrutturazione (a meno che quest'ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro) ed al loro contenuto;
- subiti dai capannoni pressostatici, tensiostatici e dal loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- a tende e relativi sostegni, antenne, insegne, pannelli solari;
- a lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica.

La garanzia è prestata con franchigia di €. 200,00 per ciascun sinistro.

Acqua e liquidi

Il "pacchetto di garanzie" Acqua e liquidi" è composto dalle garanzie "Danni da acqua condotta", "Ricerca e riparazione del guasto – tubazioni del gas – tubi interrati", "Trabocchi, rigurgiti e occlusioni" e "Gelo".

Danni da acqua condotta

HDI si obbliga a indennizzare i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da spargimento di acqua, anche piovana, a seguito di:

- rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o comunque posti al servizio dello stesso.
- rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato assicurato.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- derivanti da umidità, stitlicidio, gelo;
- derivanti da traboccamenti o rigurgito di fogne;
- derivanti da occlusione di grondaie o pluviali;
- provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da corrosione od usura.
- Sono inoltre escluse le spese:
- sostenute per ricercare il guasto;
- sostenute per riparare il guasto o sostituire le tubazioni, condutture, impianti o parti di essi.

La garanzia è prestata con franchigia di €. 200,00 per ciascun sinistro.

Ricerca e riparazione del guasto – tubazioni del gas

La garanzia "Danni da acqua condotta" è estesa alle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato. La garanzia è operante anche per riparare o sostituire le tubazioni del gas di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione del gas stesso dai relativi impianti di distribuzione quando accertata dall'Azienda erogatrice e che ha disposto il blocco della fornitura del servizio.

Rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.

La garanzia è prestata fino al 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo e con franchigia €. 200,00 per ciascun sinistro.

Trabocchi, rigurgiti e occlusioni

La garanzia "Danni da acqua condotta" è estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito di condutture, grondaie, serbatoi, fognature ed in genere di ogni impianto o tubazione per il trasporto di acqua di pertinenza del fabbricato.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica non di pertinenza del fabbricato;
- conseguenti a trabocco di piscine;
- a cose riposte in interrati e/o seminterrati ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento;
- verificatisi a seguito di accumulo, raccolta e deflusso dell'acqua piovana per cause diverse da quelle sopra descritte.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €. 3.000,00 per anno assicurativo e con franchigia di €. 200,00 per ciascun sinistro.

Gelo

	<p>La garanzia "Danni da acqua condotta" è estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o condutture in genere di pertinenza del fabbricato assicurato.</p> <p><i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia sono inoltre esclusi i danni causati da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubazioni interrate, nonché i danni provocati a locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.</i></p> <p><i>La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500,00 per anno assicurativo e con franchigia di € 200,00 per ciascun sinistro.</i></p> <p><u>Fenomeni elettrici</u> HDI si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo determinati a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.</p> <p><i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; ▪ causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici o da manomissioni. <p><i>La garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata, con il limite di € 5.000,00 per anno assicurativo e con franchigia di € 200,00 per ciascun sinistro.</i></p> <p><u>Anticipo indennizzo</u> L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite sino ad un massimo di € 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 20.000,00.</p> <p><i>L'obbligazione di HDI verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.</i></p> <p><i>Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse; trascorsi 90 giorni dal pagamento della indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei valori al momento della richiesta.</i></p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Condizione Particolare: A) "Garanzia limitata per il fabbricato"	Attivando questa Condizione Particolare, l'assicurazione per il fabbricato si intende limitata alle sole garanzie: incendio, azione del fulmine, esplosione, implosione o scoppio. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Incendio del 25%</i>
Condizione Particolare: B) "Esclusione degli eventi speciali"	Attivando questa Condizione Particolare, le garanzie di cui al pacchetto "Eventi Speciali" non saranno operanti. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Incendio del 25%</i>
Condizione Particolare: C - "Esclusione di acqua e liquidi"	Attivando questa Condizione Particolare, le garanzie di cui al pacchetto "Acqua e liquidi" non saranno operanti. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Incendio del 25%</i>
Condizione Particolare: D - "Esclusione di fenomeni elettrici"	Attivando questa Condizione Particolare, la garanzia "Fenomeni elettrici" non sarà operante. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Incendio del 25%</i>
Facoltà di recesso per "atti di terrorismo e sabotaggio"	<i>A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio assicurati alla garanzia "Eventi socio-politici" quando questa è operante, le parti si riservano la facoltà di recedere da detti atti assicurati in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni.</i> <i>In questo caso HDI rimborserà il premio imponibile pagato e non goduto previsto per tale garanzia per la copertura di detti atti calcolato pro-rata in base al tasso lordo annuo dello 0,05% applicato sulla somma assicurata del Fabbricato e del Contenuto.</i>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Garanzia Aggiuntiva “Rischio Locativo”</p>	<p>HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate alla relativa partita, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, a norma degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, dei danni materiali e diretti al fabbricato o porzione dello stesso, da lui tenuti in locazione causati dagli eventi garantiti alla presente sezione “Incendio” indennizzabili a termini di polizza.</p> <p>La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di abitazione le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall'Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.</p> <p><i>Ai fini della presente garanzia si intendono non operanti le garanzie di cui alle “Garanzie complementari”.</i></p> <p><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata.</i></p>
<p>Garanzia Aggiuntiva “Ricorso terzi</p>	<p>HDI risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza causato da indennizzabile a termini di polizza L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni nel limite del 10% del massimale assicurato.</p> <p><i>L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>gli assicurati, i loro genitori e figli e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;</i> ▪ <i>i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.</i> <p>La presente garanzia aggiuntiva si intende ad integrazione di quella prestata alla Sezione RCT (se operante).</p> <p><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al massimale assicurato (somma che l'Assicurato decide di assicurare fino ad un massimo di €.500.000,00).</i></p>

 **Che cosa non è assicurato?**

Caratteristiche del fabbricato
 L'assicurazione “Incendio” è prestata alla condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai ed armatura del tetto anche in materiali combustibili; è inoltre tollerata l'esistenza di materiali combustibili anche nelle pareti esterne per una superficie non superiore al 25% delle stesse.

Per la validità della copertura per “Ricerca e riparazione del guasto” è necessario che si sia verificato un danno da “acqua condotta” ovvero un sinistro risarcibile ai sensi della garanzia RCT quando prestata.

Per la Garanzia aggiuntiva “Rischio locativo” si precisa che in caso di assicurazione a “Valore intero” è operante la condizione della “regola proporzionale” quando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Per la validità della garanzia “Ricorso terzi – Ricorso locatari” è necessario che l'Assicurato informi immediatamente HDI delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Inoltre l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Cambio del domicilio - Trasloco enti assicurati - Cambio residenza
 Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano.



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente paragrafo "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare"

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;
- cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate;
- causati da smarrimento o da furto delle cose assicurate, verificatisi in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto assicurato alle "garanzie accessorie";
- ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;
- ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- derivanti da umidità, stillicidio, gelo, salvo quanto previsto alla Garanzia Complementare "Gelo" se prestata;
- determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- da muffe;
- limitatamente alla garanzia rottura lastre, avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE FURTO

Oggetto dell'assicurazione

HDI si obbliga a indennizzare, alle condizioni ed ai limiti convenuti, i danni materiali e diretti al "Contenuto" dell'abitazione assicurata derivati da:

- a) furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura *aventi le caratteristiche costruttive previste ai "Mezzi di chiusura dei locali"*;
- b) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali *aventi le caratteristiche costruttive previste alle "Caratteristiche costruttive del fabbricato"*;
- c) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria, che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiosi;
- d) furto commesso con uso di chiavi false (*non equivale ad uso di chiavi false l'uso, anche se fraudolento, di chiavi vere*);
- e) furto commesso con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, *purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore 24 del settimo giorno successivo alla denuncia*;
- f) sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti, in presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente indipendentemente dal verificarsi del furto. *Le spese della sostituzione delle serrature devono essere documentate e la garanzia è prestata fino al limite di € 500,00 per anno assicurativo*;
- g) furto con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato e/o dei componenti il suo nucleo familiare, compresi i domestici, e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi;
- h) furto commesso a locali aperti, durante la presenza in casa dell'Assicurato e/o dei componenti del suo nucleo familiare, avvenuto a loro insaputa.

L'assicurazione comprende altresì:

- i) il furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a libro-paga, *purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà*

all'Autorità competente. La garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di €.2.000,00;

- j) *la rapina od estorsione, commessa nei locali indicati in polizza, anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;*
- k) *i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. La garanzia è prestata fino al limite di €. 2.500,00 per anno assicurativo;*
- l) *l'atto vandalico cagionato dai ladri sulle cose assicurate a seguito di furto tentato o consumato. La presente garanzia si intende ad integrazione di quella prestata alla sezione Incendio se operante ed è prestata fino al limite del 50% della somma assicurata;*
- m) *i danni per furto di fissi ed infissi a seguito di furto tentato o consumato. La garanzia è prestata fino al limite di €. 2.500,00 per anno assicurativo;*
- n) *le spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo del furto. La garanzia è prestata fino al limite di €. 1.000,00 per anno assicurativo;*
- o) *lo scippo, la rapina o la estorsione, avvenuti al di fuori della dimora abituale, commessi ai danni dell'Assicurato, o dei componenti il suo nucleo familiare, ed avvenuti strappando di mano o di dosso oppure facendosi consegnare con la violenza o la minaccia le cose assicurate e quanto previsto alla voce "Contenuto".*
- p) *Sono comprese le spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del nucleo familiare conseguenti allo scippo o rapina consumato o tentato incluse quelle psicoterapeutiche necessarie per diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici manifestatisi a seguito dello scippo o rapina subito. La garanzia è prestata fino al limite di €. 1.500,00 per anno assicurativo, ridotto ad €. 500,00 per denaro e carte valori in genere;*
- q) *la truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare. La garanzia è prestata fino al limite di €.500,00 per anno assicurativo;*
- r) *le garanzie accessorie, intendendosi per tali le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:*
 - *il trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile. La garanzia è prestata fino al limite di €.750,00 per anno assicurativo;*
 - *gli onorari a periti nominati dall'Assicurato. La garanzia è prestata fino al limite del 2% della somma assicurata con il massimo di €. 1.000,00 per anno assicurativo;*
 - *il rifacimento materiale dei documenti di famiglia. La garanzia è prestata fino al limite di €. 1.000,00 per anno assicurativo.*
- s) *il furto e la rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo e la garanzia è prestata fino al limite del 5% della somma assicurata con il massimo di €. 1.000,00 per anno assicurativo;*
- t) *il furto delle cose assicurate quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. La garanzia è operante a condizione che la perdita sia avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono ed è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata con il massimo di €. 1.500,00 per anno assicurativo.*

<p>Tipo di garanzia assicurata</p>	<p>La polizza prevede la possibilità di assicurare il Contenuto dell'abitazione adibita a "dimora abituale" nella forma "Garanzia Completa" o "Garanzia Parziale"; il Contenuto dell'abitazione adibita a "Dimora saltuaria" è invece assicurato con un'unica formulazione, più contenuta nell'esposizione.</p> <p>Tutte sono prestate a "primo rischio assoluto" e pertanto differiscono esclusivamente per diversi limiti di copertura.</p> <p>In particolare:</p> <p><i>Segnaliamo che in autonomia di Agenzia è possibile assicurare il Contenuto fino a € 50.000,00 per la "dimora abituale" e fino a € 10.000,00 per la "dimora saltuaria".</i></p> <p><u>Pellicce, quadri, sculture, tappeti, arazzi e simili oggetti d'arte; oggetti e servizi di argenteria</u> GARANZIA COMPLETA - 50% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto. GARANZIA PARZIALE - 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per singolo oggetto DIMORA SALTUARIA - 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per singolo oggetto esclusivamente quando i locali sono abitati dall'Assicurato e/o suoi familiari</p> <p><u>Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere</u> GARANZIA COMPLETA - 40% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per cose riposte fuori cassaforte e di € 20.000,00 per le cose riposte in cassaforte GARANZIA PARZIALE - 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 DIMORA SALTUARIA - 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 esclusivamente quando i locali sono abitati dall'Assicurato e/o suoi familiari</p> <p><u>Denaro</u> GARANZIA COMPLETA - 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 GARANZIA PARZIALE - 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 DIMORA SALTUARIA - 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 esclusivamente quando i locali sono abitati dall'Assicurato e/o suoi familiari</p>
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</p>	
<p>Condizione Particolare: F1 "Mezzi di chiusura speciali in ville isolate e/o a schiera ed appartamenti in condominio posti al piano terreno ed al piano rialzato"</p>	<p>Con il richiamo della Condizione particolare F1, HDI prende atto che l'Assicurato ha dichiarato che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza manovrabili esclusivamente dall'interno; • inferrate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq. <p><u>In caso di sinistro, qualora venga accertata l'esistenza di mezzi di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, HDI corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.</u></p> <p><i>Per questa Condizione Particolare che prende atto dei particolari mezzi di difesa, il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 20%</i></p>
<p>Condizione Particolare: F2 "Mezzi di chiusura speciali in appartamento in condominio"</p>	<p>Con il richiamo della Condizione particolare F2, HDI prende atto che l'Assicurato ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza, riguardanti sia la parte mobile che la parte fissa nel muro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • legno massiccio dello spessore totale di almeno 15 mm, o lamiera di acciaio (rivestita o meno) dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta salvo la presenza di spioncini o luci per una superficie complessiva non superiore a 100 cmq; • serrature di sicurezza azionate da più catenacci. <p><u>In caso di sinistro, qualora venga accertato che la porta non possedeva i predetti requisiti, HDI corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.</u></p>

	<i>Per questa Condizione Particolare che prende atto dei particolari mezzi di difesa, il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 20%</i>
Condizione Particolare: F3 “Impianto di allarme generico”	<p>Con il richiamo della Condizione particolare F3, HDI prende atto che l'Assicurato ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto automatico di allarme e che lo stesso Assicurato si impegna a mantenerlo in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.</p> <p><i>Per questa Condizione Particolare che prende atto dell'esistenza di impianto di allarme, il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 10%</i></p>
Condizione Particolare: F4 “Impianto di allarme certificato IMQ”	<p>Con il richiamo della Condizione particolare F4, HDI prende atto che l'Assicurato ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo).</p> <p>L'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; • ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice, che prevede ispezioni almeno annuali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria; • farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile. <p><u>In caso di sinistro, qualora risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - HDI corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</u></p> <p><i>Per questa Condizione Particolare che prende atto dell'esistenza di impianto di allarme, il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 25%</i></p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia Aggiuntiva “Valori in cassette di sicurezza e caveau”	<p>HDI si obbliga ad indennizzare il furto e la rapina di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza - intestate all'Assicurato e/o suoi familiari - poste in locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso Istituto di credito o altro Istituto regolarmente autorizzato sito nel territorio italiano.</p> <p><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma che l'Assicurato decide di assicurare.</i></p>
Garanzia Aggiuntiva “Estensioni particolari”	<p>Il pacchetto di garanzie “Estensioni particolari” è composto da tre garanzie.</p> <p>Per ciascuna, HDI si obbliga ad indennizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il furto e la rapina di bagagli costituiti da effetti personali che si trovino nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi, con cristalli rialzati totalmente e portiere chiuse a chiave. Fanno eccezione gli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci. La garanzia è operante limitatamente al periodo orario dalle ore 6,00 alle 22,00 e fino al 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 e con il limite di e. 250,00 per singolo oggetto e non sono assicurati preziosi e valori; • il furto e la rapina di pellicce, capi di abbigliamento ed effetti personali consegnati in esercizi pubblici, quando nell'esercizio stesso sia presente l'Assicurato oppure i suoi familiari conviventi. La garanzia è prestata fino al limite di € 7.500,00 per anno assicurativo e non sono assicurati preziosi e valori ed oggetti attinenti alle attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi dall'Assicurato; • l'utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di credito/debito/multifunzione a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione. La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno in cui è successo il fatto e per le 72 ore successive sempreché siano state ottemperate tutte le prescrizioni previste dall'Istituto che ha fornito la carta e che da parte di quest'ultimo sia stata attivata la procedura di “blocco” della carta stessa. La garanzia è prestata fino al limite di € 1.000,00 per anno assicurativo. <p><i>Per questo pacchetto di garanzie il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio forfetario di € 30,00.</i></p>



Che cosa non è assicurato?

Caratteristiche costruttive del fabbricato
L'assicurazione "Furto" è prestata alla condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con pareti perimetrali e coperture di vivo di cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato.

Cambio del domicilio - Trasloco enti assicurati - Cambio residenza
 Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano.

Limiti di somma o di copertura assicurativa per singole garanzie sempre operanti

Cose contenute nelle dipendenze anche non comunicanti con l'abitazione	GARANZIA COMPLETA E GARANZIA PARZIALE - 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 e con il limite di € 250,00 per singolo oggetto DIMORA SALTUARIA ASSICURATA - 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00 e con il limite di € 150,00 per singolo soggetto.
Mezzi di chiusura dei locali/Furto a locali aperti	Se l'introduzione avviene attraverso mezzi di chiusura non conformi o superando mezzi di chiusura conformi ma non attivati o a locali aperti, la copertura assicurativa è prestata con scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo del 5% della somma assicurata.
Contenuto della dimora saltuaria assicurata	La copertura assicurativa è prestata con scoperto del 20% dell'indennizzo



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente paragrafo "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare"

Esclusioni	<p><u>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> cagionati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o Contraente o dai componenti il suo nucleo familiare; cagionati o agevolati con dolo o colpa grave da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere; ▪ incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; ▪ persone legate all'Assicurato o Contraente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi; ▪ persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; verificatisi in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; ▪ incendio, esplosione o scoppio; ▪ esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive; ▪ eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane; ▪ confische e requisizioni; determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti e di altri eventuali pregiudizi; causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina/estorsione anche se il reato non è stato consumato; avvenuti <i>a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno</i> se i locali che contengono le cose assicurate rimangono disabitati oppure, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi per un periodo di tempo superiore; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, <i>l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno</i>; a gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, pellicce, quadri, sculture, tappeti, arazzi e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria che si trovano nella dimora saltuaria, se assicurata, nei periodi in cui la stessa è disabitata; limitatamente alla garanzia "scippo, rapina/estorsione", ai componenti del nucleo familiare qualora questi siano di età inferiore a 14 anni e non si trovino in compagnia di persona maggiorenne. Sono inoltre escluse dall'assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi e, relativamente alle spese sanitarie, i medicinali; limitatamente alla garanzia "truffa", ai componenti del nucleo familiare aventi età inferiore ai 75 anni; a cose all'aperto, balconi o terrazze, o poste in spazi di uso comune, anditi, corridoi e pianerottoli; ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali; riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
-------------------	--



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)

<p>Oggetto dell' assicurazione</p>	<p><u>Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)</u> HDI si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • morte e lesioni personali; • danneggiamenti a cose; <p>in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata.</p> <p><u>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)</u> HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000; 2. ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%. <p>Le coperture RCT e RCO sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.</p> <p><i>Segnaliamo che in autonomia di Agenzia è possibile assicurare un massimale fino ad € 1.000.000,00.</i></p>
<p>Persone assicurate</p>	<p>L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al Contraente e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge; ▪ ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente, <i>purché residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato</i>, da fatto loro proprio; ▪ ai figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio; ▪ ai figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare <i>purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato</i>; ▪ ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, <i>limitatamente al periodo dell'affidamento</i>. <p>La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere <i>limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare</i>.</p>
<p>Garanzia base "A"</p>	<p>Attivando la Sezione di Responsabilità Civile Terzi sono sempre operanti le coperture assicurative della "Garanzia base – "A".</p> <p>In particolare:</p> <p>La garanzia è operante per i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione dell'abitazione assicurata (abitabile e/o saltuaria <i>in normale stato di manutenzione e conservazione</i>), comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio dei fabbricati, i giardini (<i>fino ad un massimo di 10 piante di alto fusto ed a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione</i>) e gli orti, le aree scoperte non gravate da servitù pubblica, i cortili, le attrezzature per giochi dei bambini, purché tutti di pertinenza dei fabbricati.</p> <p>La garanzia comprende, <i>nel caso sia assicurata la dimora abitabile</i>, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed al suo nucleo familiare dalla conduzione delle abitazioni destinate ad uso seconda casa o di quelle in affitto per la sola villeggiatura.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi i danni derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmettenti, poste sul tetto o sui balconi; 2. attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia; 3. incendio, esplosione o scoppio. <i>La garanzia è prestata fino al limite di € 500.000,00 e con il limite di € 50.000,00 per le cose di terzi in locali di villeggiatura;</i>

	<p>4. consumo di cibi o bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;</p> <p>5. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;</p> <p>6. caduta all'esterno di oggetti;</p> <p>7. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;</p> <p>8. pertinenze dell'abitazione;</p> <p>9. spargimento di acqua e rigurgiti di fogna. <i>La garanzia è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato per lo spargimento di acqua e 10% del massimale assicurato per rigurgiti di fogna. È sempre operante la franchigia €.200,00;</i></p> <p>10. uso di apparecchi domestici;</p> <p>11. conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede ma site nel territorio italiano, per i figli studenti. <i>La garanzia è prestata fino al limite di €. 20.000,00 per anno assicurativo e con franchigia di €. 100,00 per ciascun sinistro;</i></p> <p>12. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell'abitazione ammobbiliata presa in affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi;</p> <p>Sono inoltre comprese:</p> <p>13. la responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici - anche se occasionali -, baby-sitters, colf, badanti, "persone alla pari", per gli infortuni da essi sofferti. HDI copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;</p> <p>14. le interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente "Garanzia base". <i>La garanzia è prestata fino al limite del 10% del massimale assicurato con il massimo di €.50.000,00 e con franchigia di €. 1.000,00.</i></p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	<i>Non sono previste opzioni</i>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Garanzia Estesa "B"	<p>Con il richiamo in validità di questa garanzia, oltre quanto previsto dalla Garanzia base "A", l'assicurazione è estesa ai fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze.</p> <p>A titolo esemplificativo la garanzia comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici; 2. atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere; 3. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella. <i>La garanzia è prestata con franchigia di €. 150,00;</i> 4. pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione, <i>salvo i rimborsi delle spese sostenute;</i> 5. proprietà ed uso di armi comprese quelle da fuoco, <i>ma esclusa la caccia;</i> 6. uso e guida di veicoli non a motore quali biciclette (anche a motore) e simili, barche senza motore <i>purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri</i>, wind-surf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di pedone; 7. ; 8. i danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. <i>Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano;</i> 9. i danni derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e simili, ed altre attività non retribuite, <i>esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo.</i> <p>nonché i rischi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. derivanti dalla proprietà e uso, <i>esclusivamente in aree private, e ove non operi la legge 990 e successive modificazioni e integrazioni</i>, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature; 11. derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio, quali genitori, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza; 12. inerenti alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, <i>sempreché dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del codice penale.</i>

	<p><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in funzione del massimale di RCT che il Cliente ha deciso di assicurare.</i></p>
<p>Garanzia Completa "C"</p>	<p>Con il richiamo in validità di questa garanzia, oltre quanto previsto dalla Garanzia base "A" e Garanzia estesa "B", l'assicurazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo <i>se esclusivamente derivanti da fatto improvviso ed accidentale</i>. Sono comprese anche le spese per la bonifica. <i>La garanzia è prestata fino al limite di €. 15.000,00 per anno assicurativo e di €. 1.500,00 per le spese di bonifica e con applicazione della franchigia di €. 500,00 per ciascun sinistro;</i> b) la morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione), esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro, nella dimora abituale e/o in locali con essa direttamente comunicanti. La presente garanzia opera se ed in quanto le stanze adibite al servizio Bed & Breakfast non siano superiori a tre e con il massimo di sei posti letto; c) la proprietà ed il possesso di cani appartenenti a razze canine pericolose e/o cani generati tramite incroci delle stesse. <i>La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato e con scoperto del 20% con il minimo di €. 500,00 per ciascun sinistro;</i> d) <i>limitatamente alla dimora abituale assicurata</i>, gli impianti sportivi ad uso privato quali ad esempio piscine e campi da tennis, i giardini ed i parchi con piante di alto fusto <i>a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione.</i> e) l'uso od abuso di Internet o sistemi similari, violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danni a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge. <i>La garanzia è prestata fino al limite di €. 50.000,00 per anno assicurativo e con franchigia di €. 200,00 per ogni sinistro;</i> f) i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge. <i>La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla Società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra. La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio.</i> La garanzia è inoltre operante per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione ed è prestata fino al limite di €. 400.000,00 per anno assicurativo; g) i danni provocati dall'Assicurato o dai suoi familiari alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. <i>La garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro sei mesi dal sinistro venga rinnovata l'abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa e la garanzia è prestata fino al limite di €. 400.000,00 per anno assicurativo;</i> h) <i>i danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano;</i> i) <i>i danni derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e simili, ed altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo.</i> <p><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in funzione del massimale di RCT che il Cliente ha deciso di assicurare.</i></p>



Che cosa non è assicurato?

**Franchigie/
Limite di
indennizzo.**

Salvo quanto diversamente indicato per ciascuna garanzia ai paragrafi precedenti, per quelle in cui non sono previste particolari limitazioni segnaliamo che per:
la R. C. T., per i danni a cose, in caso di sinistro verrà applicata la franchigia € 200,00;
la R.C.O. l'indennizzo sarà corrisposto fino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente paragrafo "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare"

<p>Esclusioni</p>	<p><u>Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:</u></p> <p>a) da furto;</p> <p>b) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;</p> <p>c) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali, salvo quanto previsto per l'attività di B&B, se assicurata;</p> <p>d) conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;</p> <p>e) derivanti da attività informatica in genere (uso od abuso di Internet o sistemi simili; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti), salvo quanto assicurato con la Garanzia Completa "C", se assicurata;</p> <p>f) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;</p> <p>g) derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;</p> <p>h) derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;</p> <p>i) derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri nonché di natanti a motore;</p> <p>j) da impiego di aeromobili;</p> <p>k) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;</p> <p>l) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stitillicidio o insalubrità dei locali;</p> <p>m) derivanti dalla proprietà di immobili diversi da quelli indicati in polizza;</p> <p>n) alle cose che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto assicurato al punto 12) della "Garanzia Base A";</p> <p>o) che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto assicurato alla lett. a) della "Garanzia Completa C" se assicurata;</p> <p>q) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>r) derivanti dall'esercizio della caccia;</p> <p>s) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico;</p> <p>t) derivanti dalla proprietà di "cani impegnativi"; derivanti dalla proprietà di cani appartenenti alle "razze canine pericolose" e relativi incroci, salvo quanto assicurato alla lett. d) della "Garanzia Completa C" se assicurata.</p> <p><u>Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni:</u></p> <p>u) derivanti da malattie professionali.</p> <p><u>Dalle assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni:</u></p> <p>v) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;</p> <p>w) derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;</p> <p>x) derivanti da prodotti geneticamente modificati;</p> <p>y) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);</p> <p>z) per i casi di contagio da virus HIV;</p> <p>aa) quanto previsto nella "Garanzia Estesa - B" qualora non sia operante;</p> <p>bb) quanto previsto nella "Garanzia Completa - C" qualora non sia operante;</p> <p>cc) derivanti dalla r.c. contrattuale.</p>
<p>Persone non considerate terzi</p>	<p><u>Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione; ▪ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado; ▪ i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari; ▪ i minori in affidamento familiare.

Segnaliamo che i figli e i genitori dell'Assicurato - *purché con lui non conviventi* - sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE ASSISTENZA

Prestazioni fornite

Premessa

HDI valendosi della struttura di Europ Assistance Italia fornisce le prestazioni di seguito elencate quando sono regolarmente attivate ricorrendo alla Centrale Operativa. Si veda a tal proposito le indicazioni date nel paragrafo "Cosa fare in caso di sinistro?".

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, HDI si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Sono garantite le prestazioni:

Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo HDI a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocati da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'abitazione assicurata che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- *relativamente ai casi di cui alle lettere a) e b): per sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, nonché quelli dovuti a negligenza dell'Assicurato;*
- *relativamente al caso di cui alla lettera c): per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o da otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.*

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo HDI a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- *corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.*

Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo HDI a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

	<p>La prestazione è operante per i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione; ▪ scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione. <p><u>Invio di un sorvegliante</u> Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato. HDI terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 300,00 ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.</p> <p><u>Trasferimento mobili</u> Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo HDI a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino a concorrenza massima di € 300,00 per sinistro.</p> <p><u>Trasloco</u> Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato <i>per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso</i>, la Centrale Operativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo HDI a proprio carico il costo relativo al trasloco. <i>Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.</i> <i>L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.</i> Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione inabitabile.</p> <p><u>Spese di albergo</u> Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri sopradescritti che ha richiesto l'intervento di un elettricista, di un fabbro o di un sorvegliante, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo HDI a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, <i>per una notte e comunque fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro.</i></p> <p><u>Rientro anticipato in caso di emergenza</u> Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio oltre 50 Km dal suo Comune di residenza e, a causa di uno dei sinistri sopradescritti che ha richiesto l'intervento di un elettricista, di un fabbro o di un sorvegliante, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà, sino ad un massimo complessivo di € 300,00 per sinistro, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe). Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. <i>La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione.</i></p> <p><u>Proseguimento del viaggio</u> Qualora l'Assicurato, rientrato in anticipo dal viaggio così come previsto al precedente articolo "Rientro anticipato in caso di emergenza", desideri riprendere il viaggio interrotto, potrà rivolgersi alla Centrale Operativa, la quale metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo HDI a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 300,00. <i>La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione.</i></p>
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	<i>Non sono previste opzioni</i>
--	----------------------------------



Che cosa non è assicurato?

Limiti delle prestazioni	<i>Ogni prestazione prevista, eccezion fatta per la garanzia "Invio di un artigiano per interventi ordinari" non può essere fornita più di tre volte per ciascun anno di validità della polizza.</i>
Obblighi in caso di richiesta di soccorso	In caso di richiesta di soccorso devono essere fornite le seguenti informazioni: nome e cognome del richiedente; il tipo di assistenza di cui si necessita; indirizzo del luogo in cui si trova; recapito telefonico; numero di polizza preceduto dalla sigla QUAC.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Fermo quanto disposto per ciascuna prestazione, tutte le prestazioni non sono dovute se provocate o dipendenti da:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</i> ▪ <i>scioperi, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;</i> ▪ <i>dolo dell'Assicurato.</i> 2) <i>Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, HDI non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</i> 3) <i>Ogni diritto nei confronti di HDI si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del codice civile.</i> 4) <i>HDI non assume responsabilità per ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.</i> 5) <i>Le prestazioni dell'assicurazione Assistenza sono limitate al territorio italiano.</i> 6) <i>Il diritto alle assistenze fornite dalla Centrale Operativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa stessa al verificarsi del sinistro.</i>
--	---



Che cosa è assicurato?

SEZIONE TUTELA LEGALE


Premessa	<p>La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR) - Tel. 045 – 82.90.411 - Fax. 045 - 82.90.449 in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.</p> <p><i>Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, HDI si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della polizza.</i></p>
Oggetto dell'assicurazione	<p>Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, HDI, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato e al suo nucleo familiare per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati successivamente.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;


	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'articolo "Gestione del sinistro", comma 4; ▪ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere; ▪ le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale); ▪ le spese di giustizia. <p><i>È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.</i></p> <p><i>Attivando TUTELA LEGALE è sempre prestata la garanzia "<u>Opzione A: Immobile</u>" secondo il testo seguente:</i></p> <p>Opzione A: Immobile Le garanzie previste all'"Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in polizza, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; ▪ sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempre che il valore in lite sia superiore a € 258,00 ed inferiore a € 51.000,00, fermo restando quanto escluso alla lettera m) delle "Esclusioni" di cui al paragrafo "Ci sono limiti di copertura?"; ▪ sostenere controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili indicati in polizza; ▪ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; ▪ gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque supportate dall'Assicurato. <p><i>Le garanzie possono essere estese all'immobile o parte di esso, costituente la seconda abitazione direttamente utilizzata dall'Assicurato, purché identificato in polizza e per il quale sia stato corrisposto il relativo premio.</i></p> <p><i>Segnaliamo che in autonomia di Agenzia è possibile assicurare, a scelta del Cliente/Assicurato un massimale di € 5.000,00 oppure di € 8.000,00.</i></p>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	<i>Non sono previste opzioni</i>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Opzione B: Immobile - Vita privata	<p><u>Opzione B: Immobile – Vita privata</u> Oltre a quanto previsto alle "Garanzie prestate - Opzione A", le garanzie previste all'"Oggetto dell'assicurazione" sono operanti anche per i casi che si verificano negli ambiti di seguito identificati.</p> <p><u>Vita privata</u> Le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo nucleo familiare nell'ambito della vita privata extraprofessionale, <u>con espressa esclusione della circolazione stradale</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; • sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 258,00 ed inferiore a € 51.000,00; • sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti; • la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; • sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali. <p style="text-align: center;"><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al massimale assicurato (somma che l'Assicurato decide di assicurare).</i></p>
Opzione C: Immobile - Vita privata - Lavoro dipendente	<p><u>Opzione C: Immobile – Vita privata – Lavoro dipendente</u> Oltre a quanto previsto alle "Garanzie prestate - Opzione A" e "Garanzie prestate - Opzione B", le garanzie previste all'"Oggetto dell'assicurazione" sono operanti anche per i casi che si verificano negli ambiti di seguito identificati.</p>

	<p><u>Lavoro dipendente</u></p> <p>Le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo nucleo familiare nella veste di lavoratori dipendenti, con l'esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; ▪ sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente; a parziale deroga di quanto escluso alla lettera b) delle "Esclusioni" di cui al paragrafo "Ci sono limiti di copertura?", la garanzia opera, laddove previsto anche in sede amministrativa (ricorsi al T.A.R.); ▪ sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali; ▪ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato. <p style="text-align: center;"><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al massimale assicurato (somma che l'Assicurato decide di assicurare).</i></p>
--	--

 Che cosa non è assicurato?	
Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	<p>L'Assicurato è tenuto a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.</p> <p>Nell'ipotesi di sinistro che coinvolga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.</p>
Validità delle garanzie	<p>La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano avvenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; ▪ trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. <p>La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati ad HDI o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'articolo "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale" entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
Esclusioni	<p><u>Le garanzie non sono valide:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; g) per fatti dolosi delle persone assicurate; h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; i) per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa; j) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione assicurata; k) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; l) per i sinistri derivanti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già


	<p>disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei Contraenti;</p> <p>m) per vertenze di qualsiasi natura nei confronti di HDI, delle sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile e degli amministratori delle medesime.</p>
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro</p>	<p>Denuncia di sinistro.</p> <p>Per le garanzie delle sezioni INCENDIO e FURTO, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di HDI secondo le norme e nei limiti dell'art.1914 del codice civile; darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del codice civile. <p>L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del codice civile.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione ad HDI, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad HDI; conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da HDI o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>In particolare per l'assicurazione "Furto" il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fornire ad HDI, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro; adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione o la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate; denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. <p>Per le garanzie della sezione RESPONSABILITÀ CIVILE in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. <i>Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.</i></p> <p>Per le sezioni INCENDIO, FURTO e RESPONSABILITÀ CIVILE, la denuncia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: <ul style="list-style-type: none"> ➢ posta elettronica certificata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC; ➢ posta elettronica a: sinistri@hdia.it; ➢ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61 <p>Per ASSISTENZA, Denuncia del sinistro e obblighi relativi <i>Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • per telefono al numero verde: 800.542.002
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • per telefono al numero: 02.58.28.66.71 • per fax: 02.58.38.42.34 • per telegramma indirizzato a: Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano <p>Per la sezione di TUTELA LEGALE l'Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Ufficio di Rappresentanza o all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione di HDI o direttamente ad ARAG, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.</p> <p>In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, oltre allo Stato di Famiglia aggiornato al momento del sinistro, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.</p> <p>L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad HDI o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.</p> <p>Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.</p> <p>L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con HDI e/o ARAG.</p> <p>La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.</p> <p>In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.</p> <p>Per la gestione dei sinistri di TUTELA LEGALE l'Assicurato può rivolgersi direttamente a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, con sede in: Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR) Tel. 045 – 82.90.411 Fax. 045 - 82.90.449 in seguito denominata ARAG.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i></p>
	<p>Gestione da parte di altre Imprese</p> <p>Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 , 20135 Milano, Tel. 02 -58.28.66.71, n. verde 800.542.002 – Fax 02-58384234</p> <p>Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR) -Tel. 045 – 82.90.411 - Fax. 045 - 82.90.449</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i></p>
<p>Obblighi dell'Impresa: I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Per i sinistri ascrivibili alle sezioni INCENDIO e FURTO segnaliamo che verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</p>	

 <p>Quando e comedevo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i></p>
<p>Rimborso</p>	<p><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i></p>

--	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Sospensione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è stata realizzata se chi si assicura è:

- Proprietario di un'abitazione e vuole assicurare il suo fabbricato ed il relativo contenuto.
- Affittuario e vuole tutelare l'abitazione affittata e il suo contenuto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2017), è pari al 24,7% del premio imponibile della polizza emessa.

Regime fiscale

Il contratto Globale Casa è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquota di imposta del:

- 22,25% per la Sezione Incendio;
- 22,25% per la Sezione Furto;
- 22,25% per la Sezione Responsabilità Civile Terzi;
- 10% per la Sezione Assistenza;
- 21,25% per la Sezione Tutela Legale.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +390642103583 e-mail: reclami@pec.hdia.it. HDI è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.

assistita	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

Segnaliamo che questo tipo di polizza può essere contratto anche solamente per la stipula di un mutuo. In tal caso invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.